



Al Ministro dell'istruzione
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

Decreto recante la ripartizione delle risorse da destinare alle misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza nell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

- VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, gli articoli 231-bis e 235;
- VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, attualmente in corso di conversione, recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*” e in particolare l'articolo 32;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti*”;
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione*”;



Il Ministro dell'istruzione

di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze

accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 212, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, recante “Norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39, recante “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”;
- VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60, recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;
- VISTA la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”;
- VISTA l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 5 agosto 2020, n. 83 con la quale, al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali sono stati autorizzati a dare attuazione alle misure di cui all’articolo 231-bis, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, potendo derogare, ove strettamente necessario, ai limiti del numero minimo e massimo degli alunni per classe definiti dal citato d.P.R. 81/2009 e ad attivare incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario;
- VISTO l’articolo 2, comma 2, della suddetta ordinanza che prevede che in caso di ulteriori disponibilità finanziarie sopravvenienti, le stesse sono ripartite con decreto del Ministro dell’istruzione di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, assegnate secondo i criteri di cui al comma 1, tenuto conto,



Al Ministro dell'istruzione

di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze

altresì, di eventuali particolari esigenze rilevate dagli uffici scolastici regionali, ferma restando l'invalicabilità del limite di spesa;

CONSIDERATO che l'articolo 32, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prevede che *quota parte dell'incremento di cui al comma 1, pari a 32 milioni di euro nel 2020 e a 48 milioni di euro nel 2021, è destinata:*

a) al trasferimento di risorse agli enti titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ai fini dell'acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l'acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nell'anno scolastico 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche;

b) alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità. Per la predetta finalità, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, le istituzioni scolastiche stipulano accordi con gli enti locali contestualmente a specifici patti di comunità, di collaborazione, anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai piani di zona, opportunamente integrati, di cui all'articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

CONSIDERATO che l'articolo 32, comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prevede che *quota parte dell'incremento di cui al comma 1, pari a 368 milioni di euro nel 2020 e a 552 milioni di euro nel 2021, è destinata:*

a) al potenziamento delle misure previste all'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, consentendo la sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di assenza fermo restando il rispetto della normativa vigente ed il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l'istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo. Il 10 per cento delle risorse che incrementano il fondo di cui di cui all'articolo 235 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, per l'attivazione dei contratti temporanei a tempo determinato del personale scolastico, è resa indisponibile per essere utilizzata per la copertura delle sostituzioni;

b) nel limite delle risorse a ciò destinate ai sensi del comma 5, all'autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione impegnato nelle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e all'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del CCNL comparto istruzione e



Il Ministro dell'istruzione

di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze

ricerca del 19 aprile 2018, anche per remunerare lo svolgimento di lavoro straordinario reso dal personale delle istituzioni scolastiche nei limiti predefiniti.

- DATO ATTO** che l'articolo 2 della suddetta ordinanza, nell'individuare i criteri di riparto delle risorse destinate all'attuazione delle misure sopra richiamate, stabilisce che le dotazioni finanziarie disponibili sono ripartite tra gli uffici scolastici regionali per il 50% sulla base del numero degli alunni presenti al sistema informativo del Ministero e, per il rimanente 50%, proporzionalmente sulla base delle richieste avanzate dagli uffici scolastici regionali;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, *il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021. Il predetto incremento è destinato alle finalità di cui ai commi 2 e 3, delle quali costituisce limite di spesa;*
- CONSIDERATO** che per l'attuazione delle suddette menzionate misure previste dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 235, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve determinare le modalità e la misura del riparto delle risorse di cui ai commi 2 e 3 tra le finalità ivi indicate;
- VISTO** l'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo, denominato « Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- INFORMATE** le Organizzazioni sindacali;

DECRETA

Articolo 1

(Ripartizione delle risorse finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 5 agosto 2020, n. 83 è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 400 milioni nell'anno 2020 ed euro 600 milioni nell'anno 2021.
2. Le risorse di cui all'articolo 32, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, *pari a 32 milioni di euro nel 2020 e a 48 milioni di euro nel 2021*, sono ripartite secondo i criteri indicati nell'articolo 2 del presente decreto.
3. Le risorse di cui all'articolo 32, comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge 14 agosto 2020,



Il Ministro dell'istruzione

di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze

n. 104, pari a 368 milioni di euro nel 2020 e a 552 milioni di euro nel 2021, sono ripartite secondo le modalità previste nell'articolo 3 del presente decreto.

Articolo 2

(Misure per l'edilizia scolastica e per i patti di comunità)

1. Le risorse di cui all'articolo 32, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 pari a 32 milioni di euro nel 2020 e a 48 milioni di euro nel 2021, sono destinate:
 - a) quanto ad euro 29 milioni nel 2020 ed euro 41 milioni nel 2021, al trasferimento di risorse agli enti titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ai fini dell'acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l'acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nell'anno scolastico 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche;
 - b) quanto ad euro 3 milioni nel 2020 ed euro 7 milioni nel 2021, alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità. Per la predetta finalità, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, le istituzioni scolastiche stipulano accordi con gli enti locali contestualmente a specifici patti di comunità, di collaborazione, anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai piani di zona, opportunamente integrati, di cui all'articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono assegnate in favore degli enti titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, previa ricognizione, mediante avviso pubblico, delle effettive necessità e previa verifica con gli Uffici scolastici regionali sulla base delle richieste emerse nei tavoli regionali. Qualora l'ammontare complessivo delle richieste superi le effettive disponibilità finanziarie, sarà applicata una riduzione percentuale sugli importi richiesti dai singoli enti locali, anche sulla base della popolazione scolastica, dando priorità agli affitti di immobili e ai relativi lavori per la loro conduzione. I termini e le modalità di attuazione e di monitoraggio e rendicontazione degli interventi sono definiti con decreto della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell'istruzione.
3. Le risorse di cui al comma 1, lettera b), sono assegnate agli Uffici scolastici regionali sulla



Il Ministro dell'istruzione
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

base dei seguenti criteri:

- 50% sulla base del numero di studenti presenti sul territorio regionale, così come presenti sul sistema informativo del Ministero dell'istruzione;
- 50% proporzionalmente sulla base delle richieste avanzate dagli Uffici scolastici regionali.

Articolo 3

(Adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021)

1. Le risorse di cui all'articolo 32, comma 3 lettera a) e b) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, pari complessivamente a 368 milioni di euro nel 2020 e a 552 milioni di euro nel 2021, sono destinate:
 - a) quanto ad euro 363 milioni nel 2020 e a 552 milioni nel 2021, al potenziamento delle misure previste all'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di assenza fermo restando il rispetto della normativa vigente ed il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l'istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo;
 - b) quanto ad euro 0,2 milioni, all'autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione impegnato nella procedura correlata alle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e nelle procedure di mobilità annuale e di reclutamento, a tempo indeterminato e determinato, del personale scolastico;
 - c) quanto ad euro 4,8 milioni, all'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, per remunerare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale delle istituzioni scolastiche, appositamente delegate ai sensi dell'articolo 2, comma 4-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 così come convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, per attività di supporto agli uffici scolastici territoriali per le procedure di reclutamento, a tempo indeterminato e determinato, del personale scolastico, nonché nella valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.



Il Ministro dell'istruzione
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

2. Le risorse di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, sono ripartite tra gli uffici scolastici regionali per il 50% sulla base del numero degli alunni presenti al sistema informativo del Ministero per l'a.s. 2020/2021, come comunicati dalla competente Direzione generale e, per il rimanente 50%, proporzionalmente sulla base delle richieste avanzate dagli uffici scolastici regionali.
3. In caso di ulteriori disponibilità finanziarie sopravvenienti, le stesse sono ripartite con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze e assegnate secondo i criteri di cui al comma 1, tenuto conto, altresì, di eventuali particolari esigenze rilevate dagli uffici scolastici regionali, ferme restando le specifiche finalità previste dalle sopravvenute disposizioni di riferimento e l'invalidabilità del limite di spesa.
4. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, per l'anno scolastico 2020/2021, viene effettuata secondo quanto riportato nella Tabella A allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. Una quota pari a 36,3 milioni di euro per l'anno 2020 e 55,2 milioni di euro per l'anno 2021, viene accantonata per essere finalizzata al pagamento di oneri derivanti dalla sostituzione di personale.
5. Gli incarichi temporanei di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono attivati in un numero massimo, per ciascuna regione, tale da non eccedere il limite di spesa attribuito alla medesima regione, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP e al lordo della tredicesima, di cui alla Tabella A.
6. Ferme restando la durata dei predetti incarichi temporanei dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni e la relativa retribuzione limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime, ai fini del rispetto dei limiti indicati dal comma 4, il budget da assegnare è stimato tenendo conto di un costo mensile, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP e al lordo della tredicesima, relativo a ciascuna tipologia di personale scolastico, calcolato per una durata di circa nove mensilità per ciascun contratto, da commisurarsi all'importo derivante dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, di cui si riportano i valori nella Tabella B, parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 4

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 del presente decreto, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di bilancio relativo alla Tabella 7 capitolo 3385 piano gestionale 1 "fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19" per gli anni finanziari 2020 e 2021



Il Ministro dell'istruzione

di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze

(Missione 22 – Programma 1 – Azione 3).

2. Il fondo di cui al comma precedente viene ripartito su proposta del Ministro dell'istruzione, con uno o più decreti di variazione contabile ai sensi dell'articolo 33, comma 4-sexies della legge 31 dicembre 2009, n. 196 su appositi capitoli di spesa.
3. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del presente decreto, sono allocate sui capitoli concernenti, rispettivamente, il pagamento del compenso per lavoro straordinario al personale e al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
4. Ai fini del riparto di cui al comma 2 il Ministero dell'Istruzione, mediante gli Uffici Scolastici Regionali, individua l'esatto fabbisogno delle istituzioni scolastiche.

Articolo 5

(Monitoraggio e controllo)

1. Il Ministero dell'istruzione adotta ogni opportuna misura, anche mediante il proprio sistema informativo, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa nel conferimento degli incarichi da parte dalle istituzioni scolastiche e provvede al monitoraggio periodico della spesa.

Articolo 6

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di Controllo, ai sensi della normativa vigente.

Il Ministro dell'Istruzione
Lucia Azzolina

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Roberto Gualtieri



*Il Ministro dell'istruzione
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze*

TABELLA A

UU.SS.RR.	Incidenza % alunni	Incidenza % costi fabbisogni	Distribuzione budget per alunni	Distribuzione budget per costi fabbisogni	Totale budget 2020-2021	Totale budget 2020	Totale budget 2021
Abruzzo	2,2%	1,9%	9.255.271,37	7.765.631,06	17.020.902,42	6.752.554,73	10.268.347,69
Basilicata	1,0%	1,2%	4.062.931,95	4.828.616,41	8.891.548,36	3.527.466,73	5.364.081,63
Calabria	3,6%	5,1%	14.644.132,30	20.955.145,18	35.599.277,48	14.122.992,05	21.476.285,43
Campania	11,2%	18,4%	46.114.291,08	75.871.753,54	121.986.044,62	48.394.463,60	73.591.581,02
Emilia-Romagna	7,3%	6,2%	30.103.646,16	25.557.666,56	55.661.312,72	22.082.028,98	33.579.283,74
Friuli Venezia Giulia	1,9%	2,2%	7.792.164,34	9.205.054,83	16.997.219,16	6.743.159,08	10.254.060,09
Lazio	9,6%	10,3%	39.389.664,33	42.610.366,56	82.000.030,89	32.531.159,79	49.468.871,09
Liguria	2,3%	2,5%	9.487.538,73	10.182.979,56	19.670.518,29	7.803.713,81	11.866.804,48
Lombardia	15,7%	9,3%	64.649.936,53	38.423.147,93	103.073.084,46	40.891.289,25	62.181.795,22
Marche	2,7%	2,5%	11.299.396,21	10.408.008,36	21.707.404,57	8.611.790,01	13.095.614,56
Molise	0,5%	0,3%	2.011.174,16	1.084.763,09	3.095.937,25	1.228.224,29	1.867.712,97
Piemonte	7,1%	8,0%	29.090.345,50	32.746.220,45	61.836.565,95	24.531.883,54	37.304.682,41
Puglia	7,4%	9,0%	30.577.480,19	37.035.559,44	67.613.039,63	26.823.533,76	40.789.505,88
Sardegna	2,6%	1,0%	10.792.450,24	4.304.765,48	15.097.215,71	5.989.387,22	9.107.828,50
Sicilia	9,3%	9,3%	38.393.457,17	38.318.848,41	76.712.305,58	30.433.406,48	46.278.899,11
Toscana	6,3%	5,8%	25.873.434,40	23.696.303,96	49.569.738,37	19.665.371,61	29.904.366,75
Umbria	1,5%	1,4%	6.253.265,37	5.622.055,36	11.875.320,73	4.711.192,81	7.164.127,91
Veneto	7,8%	5,6%	31.959.419,96	23.133.113,84	55.092.533,80	21.856.382,26	33.236.151,54
Totale	100%	100%	411.750.000,00	411.750.000,00	823.500.000,00	326.700.000,00	496.800.000,00



Il Ministro dell'istruzione
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

TABELLA B

PERSONALE A.T.A.			
	Collaboratore Scolastico	Collaboratore scolastico dei servizi	Assistente Amministrativo
Costo mensile	1.885,46	1931,54	2.110,54

PERSONALE DOCENTE				
	Docente Scuola dell'Infanzia e Primaria	Docente Scuola Secondaria di primo grado	Docente diplomato Scuola Secondaria di secondo grado	Docente laureato Scuola Secondaria di secondo grado
Costo mensile	2.552,62	2.751,12	2.552,62	2.751,12

L'importo indicato è mensile, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, inclusivo della tredicesima maturata mensilmente, dell'IVC in vigore dal 1° luglio 2019 e dell'elemento perequativo di cui alla tabella D1 allegata al CCNL 19 aprile 2018.

Tutti gli importi comprendono la retribuzione tabellare con IVC oltre alla retribuzione professionale docente (per i docenti) o il compenso individuale accessorio (per gli ATA) di cui, rispettivamente, alle tabelle E.1.1 e E.1.3 del medesimo CCNL, nonché la quota di tredicesima relativa alla tabella C1.